



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 465 del 29 maggio 2023

Progetto:	Porto di Oristano. Modifiche al progetto "Accosto e Deposito Costiero di GNL" ID VIP 8111 Modifiche al progetto "Accosto e deposito costiero di GNL"
Proponente:	Edison S.p.A.

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (d’ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la transizione ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022;

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
- l’ art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, secondo cui “*si intende per*”:

lett. b) *valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;*

lett. c) “*Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo*”;

l’art.25 recante ‘*Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA*’ ed in particolare il comma 1, secondo cui “*L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo*”;

- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall’art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e s.m.i. in particolare:
- Allegato VII, recante “*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22*”
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;
- le Linee Guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening*” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);
- le Linee Guida Comunità Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- Le Linee Guida Nazionali recanti le “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*” approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i.
- Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e s.m.i.

PREMESSO che:

- con D.M. n. 283 del 17/10/2017, è stata determinata la compatibilità ambientale del progetto “*Accosto e deposito costiero di GNL*” del porto di Oristano;
- in data 04/02/2022, la società Edison S.p.A. (di seguito la società) ha presentato istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per un progetto di modifica al suddetto progetto di “*Accosto e deposito costiero di GNL*”, inviando apposita documentazione;
- con nota prot. MITE/40040 del 29/03/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS (di seguito la Divisione), ha dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (di seguito la Commissione), la quale si è espressa con parere n. 520 del 4/07/2022;
- nel suddetto parere la Commissione ha rilevato alcune criticità che non hanno consentito la conclusione con esito positivo dell’istruttoria;
- con nota prot. MITE/108904 del 09/09/2022, la Divisione ha trasmesso alla società il suddetto parere n. 520 del 04/07/2022, chiedendo di fornire documentazione in riscontro a quanto chiesto nel medesimo;
- in seguito alla trasmissione della documentazione di riscontro come richiesto nella suddetta nota, la Divisione, con nota prot. MiTE/164197 del 28/12/2022, acquisita dalla Commissione con prot. CTVA/10356 del 28/12/2022, ha comunicato la procedibilità dell’istanza;
- la documentazione progettuale presentata è stata pubblicata sul portale istituzionale al seguente indirizzo:

✓ <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8418/12428>

- in data 06/03/2023 è stata convocata una riunione tra con il gruppo istruttore, la società, la Regione Sardegna, il Ministero della Cultura e ISPRA;

CONSIDERATO che:

- la documentazione presentata dalla società e valutata dalla scrivente Commissione che ha avuto esito con la redazione del parere n. 520 del 4/07/2022, consisteva in

Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
Studio Preliminare Ambientale e allegati	Studio Preliminare Ambientale	P0016711-1-H1-Studio-Preliminare-Ambientale	01/02/2022
Allegato relativo alla rilevazione del clima acustico	Studio Preliminare Ambientale	P0016711-1-H1-SPA-Appendice-A	01/02/2022

- Sono pervenute le seguenti osservazioni e pareri:

Ente	Protocollo	Data
Osservazioni dell'Ente ARPA Sardegna in data 29/04/2022	MiTE-2022-0052514	29/04/2022

CONSIDERATO che:

- le valutazioni su tutte le componenti ambientali hanno accertato *“che il progetto denominato “Porto di Oristano. Modifiche al progetto “Accosto e Deposito Costiero di GNL” è suscettibile di determinare potenziali impatti ambientali ed incidenza sui siti Rete Natura 2000 significativi e negativi”* e pertanto *“deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.”*

CONSIDERATO e VALUTATO che:

- la documentazione volontaria presentata in data 13/12/2022, in seguito alla presa visione da parte della società del parere n. 520 del 4/07/2022 prima che il suddetto fosse emanato con specifico decreto direttoriale, oggetto del presente parere, rappresenta un progetto che:
- intende modificare la configurazione progettuale dell’“Accosto e Deposito Costiero di GNL nel Porto di Oristano” apportare delle ottimizzazioni progettuali che derivano dalla maggiore esperienza maturata con la costruzione e l’avvio dell’esercizio, a fine 2021, del deposito costiero di GNL di Ravenna, ad opera dalla Società Depositi Italiani GNL, partnership tra Edison S.p.A., la Petrolifera Italo Rumena e Scale Gas,
- Il nuovo progetto modificato è stato concepito per potere essere realizzato in tre fasi, potenzialmente accorpabili, caratterizzate ciascuna da funzionalità e potenzialità crescenti:
 - ✓ **in fase 1** l’impianto sarà in grado di ricevere e stoccare GNL e caricare in seguito il prodotto su autocisterne e bettoline. In tale fase la capacità utile di stoccaggio prevista sarà prossima a 10,000 m3 e ottenuta mediante la realizzazione di un unico serbatoio di tipo atmosferico. La configurazione impiantistica comprenderà tutto quanto necessario per il futuro allacciamento - previsto al momento al perimetro di impianto - ad una rete di distribuzione locale a bassa pressione e ad una rete di trasporto ad alta pressione. La gestione del BOG eccedente rispetto agli autoconsumi potrà essere fatta in modo flessibile mediante invio in rete o alla reliquefazione nel caso di indisponibilità delle reti o per motivi di opportunità;
 - ✓ **in fase 2** l’impianto, in aggiunta alle funzionalità previste per la fase 1, tramite una apposita sezione di vaporizzazione potrà inviare il GNL vaporizzato alla rete di trasporto. In tale fase si prevede di mantenere la capacità utile di stoccaggio complessiva inalterata;
 - ✓ **in fase 3** l’impianto verrà ampliato con la realizzazione di un secondo serbatoio di stoccaggio di volume inferiore a 10,000 m3 al fine di potere soddisfare l’eventuale crescente domanda di GNL e gas naturale del mercato.

- inoltre, la capacità di caricamento bettoline sarà incrementata,
- per quanto riguarda le procedure di scarico del GNL dalle metaniere all’impianto, si evidenzia un aumento della portata massima di trasferimento del GNL rispetto al progetto autorizzato da 1,000 a 2,000 m³ /h, al fine di incrementare la flessibilità dell’impianto e ottimizzare le tempistiche di permanenza delle metaniere in banchina, in linea con le best practice attuali di settore.

CONSIDERATO altresì che, quanto alla categoria progettuale - per come emersa nel corso della procedura - e i relativi rapporti con le tipologie normative in cui si articola la procedura di valutazione ambientale:

- con nota prot. MiTE/159122 del 16/12/2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha comunicato a Confindustria, tra le altre cose, che, relativamente alla tipologia d’opera “*terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto*” di cui al punto 1 - allegato II – parte II – D.lgs. n.152/2006, riferendosi alla assoggettabilità o meno degli stessi, dopo ampia e approfondita riflessione tecnica: **“In via generale quindi si ritiene che per “terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto” debbano intendersi i terminali connessi alla rete (on grid), ovvero funzionali alla distribuzione del gas nella rete nazionale dei gasdotti, escludendo di conseguenza gli impianti (offgrid) quali sono i piccoli impianti ad uso interno di un singolo sito industriale. Si ritiene, per quanto sopra esposto, che un impianto di rigassificazione e stoccaggio a servizio di un impianto industriale non ricada nella tipologia progettuale “terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto” di cui al citato punto 1 - allegato II – parte II – D.lgs 152/2006”.**

VALUTATO pertanto che:

- la documentazione presentata riguarda di fatto modifiche sostanziali al progetto già valutato con parere n. 520 del 4/07/2022;
- dette modifiche, sulla base dell’analisi del progetto, sono suscettibili di arrecare impatti, in particolare: sul comparto atmosfera e sulla salute umana non si possono escludere impatti ulteriori rispetto a quelli valutati per la configurazione già autorizzata; l’ulteriore utilizzo di suolo, l’assenza di un’adeguata valutazione della pericolosità da inondazione costiera, gli impatti cumulativi agli altri progetti, l’assenza di alternative localizzative, il passaggio di mezzi terrestri e il disturbo nelle fasi di esercizio e di cantiere, associato alla totale assenza di misure di compensazione ambientale non consentano garanzie di soddisfacimento degli obblighi eurounitari;
- le modifiche comportano inoltre la realizzazione di un terminale connesso alla rete (on grid) quindi, secondo quanto riportato nella citata nota prot. MiTE/159122 del 16/12/2022, rientrante nella categoria “*terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto*” secondo l’allegato II parte II – D.lgs 152/2006, sottoposti direttamente a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 e ss. dello stesso decreto;

La Commissione

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

si conferma il parere n.520 del 04/07/2022 e si ribadisce, alla luce delle modifiche progettuali presentate che il progetto denominato “*Porto di Oristano. Modifiche al progetto "Accosto e Deposito Costiero di GNL"*” è suscettibile di determinare potenziali impatti ambientali ed incidenza sui siti Rete Natura 2000 significativi

e negativi; inoltre il progetto si riferisce a un terminale di rigassificazione di G.N.L. e pertanto deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.

Il Presidente della Commissione
Cons. Massimiliano Atelli